

CCIII.

TORNATA DEL 24 APRILE 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — *Dichiarazione di voto del Senatore Tommaso Manzoni* — *Sunto di petizione* — *Congedi* — *Giuramento del Senatore Cianestri* — *Interpellanza del Senatore Arrivabene al Ministro dell' Interno* — *Risposta e schiarimenti di questo* — *Istanza del Senatore Scialoja per la discussione del progetto di legge per l'ampliamento del territorio di Firenze* — *Approvazione dei tre articoli componenti il progetto, non che del progetto di legge per assegnamenti a favore dei danneggiati politici del 1820 e 1821* — *Squittinio su queste due leggi* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana* — *Parole del Senatore Lauzi* — *Approvazione dell'enunciazione dell'articolo 366 del Codice penale* — *Osservazioni del Senatore Lauzi sopra gli emendamenti al progetto di legge dell'Ufficio Centrale* — *Approvazione dell'enunciazione degli articoli 367, 368, 376 del Codice penale* — *Proposta suppressiva del Senatore Castelli E. circa l'infanticidio, combattuta dal Relatore, e dal R. Commissario* — *Avvertenze dei Senatori Scialoja e Pinelli* — *Nuove obiezioni e aggiunta del Senatore Castelli E.* — *Accettazione di quest'ultima proposta dal Relatore* — *Dichiarazioni del R. Commissario* — *Proposta del Senatore Scialoja* — *Sospensione della votazione su entrambe queste proposte* — *Schiarimenti del Relatore sull'articolo 533* — *Approvazione dell'enunciazione di quest'articolo* — *Emendamento del Senatore Castelli E. all'articolo 660 combattuto dal Relatore e dal R. Commissario* — *Sospensione della votazione sopra quest'emendamento* — *Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti il Ministro dell' Interno, ed il Commissario Regio.

Il Senatore, Segretario, Scialoja dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Legge quindi il seguente:

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3754. Il conte Ernesto Lefebvre di Napoli, per mezzo di procuratore, domanda che sia mantenuta ferma in suo favore la provvisione sovrana la quale gli delegava sulla pensione di Olimpia Clary un assegnamento mensile di ducati 50 fino ad estinzione del mutuo fatto alla medesima di 3000 ducati. » (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

Senatore Manzoni T. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Tommaso Manzoni.

Senatore Manzoni T. Valendomi della facoltà che accorda l'articolo 28 del regolamento, desidero che nel processo verbale si dica che io, trovandomi presente, avrei votato per l'emendamento proposto dal Senatore Marzucchi.

Presidente. A termini del regolamento, sarà fatta menzione della dichiarazione del Senatore Tommaso Manzoni.

Se non vi sono altre osservazioni, il verbale s'intenderà adottato.

Si dà lettura delle lettere colle quali i Senatori Strozzi e Merini domandano un congedo che è loro accordato dal Senato.

Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo Senatore conte Canestrì, prego i signori Senatori Simonetti e San Vitale d'introdurlo nell'aula per prestare il giuramento.

(Introdotta nell'aula il nuovo Senatore conte Canestrì presta il giuramento nella formola consueta.)

Do atto al signor Senatore Canestrì del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

INTERPELLANZA DEL SENATORE ARRIVABENE AL MINISTRO DELL'INTERNO.

Presidente. La parola è al Senatore Arrivabene per un'interpellanza al Ministro dell'Interno.

Senatore Arrivabene. Signori Senatori, mentre stiamo discutendo i destini futuri dei grandi colpevoli, ho creduto che vi fosse una certa opportunità chiamando l'attenzione del Ministro dell'Interno sopra colpevoli minori che subiscono la loro pena nelle carceri di reclusione.

Da alcun tempo venne osservato che nelle carceri di reclusione la mortalità è aumentata.

Io non ho dati particolari sopra tutte le prigioni di questa natura, ma ne ho dei particolarissimi sopra il carcere di Milano. Questi dati mi sono stati forniti da uno dei nostri colleghi, il quale adempiendo con amore ai doveri del suo ministero, è condotto a visitare sovente le prigioni. Ebbene, o Signori, nella casa di reclusione di Milano, dal 1 gennaio 1865, a tutta la metà di questo mese, sopra 550 prigionieri ne sono morti 42 e ne entrarono nell'infermeria 100.

Non si sa a che cosa attribuire questa straordinaria mortalità; la prigione è salubre, esiste da circa 100 anni e non si è mai verificato che esercitasse un'influenza sinistra sopra i prigionieri.

D'altra parte il cibo dato loro è sano, e sono circondati da cure che i sentimenti di umanità esigono.

Non sapendo dunque a che attribuire questo triste fatto, si vorrebbe quasi credere che sia dovuto al sistema introdotto da tre anni, di obbligare i detenuti nel tempo del lavoro al silenzio.

Voi sapete, o Signori, che quando il governo di Francia mandò i signori Toqueville e Beaumont a studiare in America il sistema penitenziario, ritornati fecero conoscere i due sistemi che vigevano allora in quelle prigioni, uno chiamato di Filadelfia, l'altro di Auburn.

Il sistema di Filadelfia consiste nel carcere cellulare assoluto; quello di Auburn nell'essere i detenuti separati la notte, e nel lavoro in comune di giorno col silenzio.

Entrambi questi sistemi sono, a mio avviso, difettosi, ad essi è preferibile quello proposto dalla Commissione governativa, perchè evita gli eccessi di dell'uno che dell'altro.

I fatti da me accennati sono abbastanza gravi perchè io mi permetta di pregare l'onorevole signor Ministro dell'Interno di volere prendere speciali informazioni sopra quest'argomento e fare studiare quali possono essere le vere cagioni di quest'infortunio, e trovare il modo, se è possibile, di porvi riparo.

Ministro dell'Interno. Fui informato dall'illustre mio collega il Presidente del Consiglio, che l'onorevole Senatore Arrivabene intendeva oggi muovermi un'interpellanza sulla condizione sanitaria del carcere di pena di Milano.

Io quindi ho cercato in questo breve spazio di tempo, da ieri ad oggi, di avere tutte quelle notizie di fatto, le quali fossero sufficienti per poter dare le spiegazioni, che sarebbero state riconosciute necessarie, avuto riguardo alla natura dell'interpellanza che intendeva muovermi l'onorevole Senatore. Or bene, io debbo prima di tutto dichiarare, che il fatto della mortalità relativo al carcere di pena di Milano annunziato dall'onorevole Senatore Arrivabene è esatto. È vero che in questo primo trimestre, e dirò quasi quadrimestre dell'anno, la mortalità fu assai maggiore nel carcere di pena di Milano, di quello che sia stata negli anni precedenti.

Bisogna adunque indagarne le cause. L'onorevole interpellante già notava bene a ragione, che la località e l'edificio del carcere di pena di Milano non lasciano nulla a desiderare sotto l'aspetto igienico; che il vitto è sano, e che il numero dei detenuti non è sproporzionato alla capacità del carcere, ma sta precisamente entro i limiti segnati dalle ragioni igieniche.

L'onorevole Senatore Arrivabene suppone che ciò possa provenire dal sistema introdotto del lavoro di questi detenuti col silenzio obbligatorio. Io non sarei del suo avviso, perchè questo sistema è generale in tutte le carceri di reclusione dello Stato; eppure non si è avvertito quell'eccesso di mortalità nelle altre carceri.

Potrei addurre in prova i dati statistici, che dimostrano, come nelle altre carceri non ebbe luogo un'eccedenza insolita di mortalità, benchè vi sia lo stesso sistema del lavoro in comune col silenzio obbligatorio.

Dunque questo non potrebbe esserne la causa.

Io stimo, che la causa sia accidentale.

Dalle notizie raccolte risulta, che nella carcere di Milano venne accolto un numero considerevolissimo di detenuti delle Provincie Meridionali, e per una coincidenza difficile a spiegarsi, i più di questi si trovavano già infetti da malattie gravi e croniche.

La cosa fu riconosciuta dapprima; e non dopochè venne annunziata quest'interpellanza.

E per verità, il rapporto medico in data 10 aprile constatava appunto, e chiama l'attenzione della direzione generale delle carceri e del Ministero su questa eccessiva mortalità; giacchè al 10 aprile il numero dei decessi era già di 38 sopra 550 detenuti; ma 36 erano morti per malattie croniche, i cui germi molto svilup-

pati avevano i reclusi portato seco al loro ingresso nella casa di pena.

Le malattie croniche che hanno alimentato la mortalità, sono la tabe polmonare, e la tisi intestinale.

In quel rapporto medico si soggiunge ancora, che sopra 113 ammalati che ci sono attualmente, 10 versano in grave pericolo di vita, e poco meno di 80 sono affetti da malattie, che tardi o tosto minacciano di farli fatali, e appunto quasi tutte di questa natura, tabe polmonare, o tisi intestinale.

La ragione che può spiegare questo genere di malattia è difficile trovarla. Credo vi contribuisca molto l'impressione che provano i detenuti delle Provincie Meridionali trasportati nelle carceri dell'Alta Italia.

Il cambiamento di clima, l'allontanamento dal luogo natio, lo sconforto che nasce dal sapersi lontani dai parenti, dalle persone da cui possono ottenere qualche sussidio, avere qualche visita amichevole, affettuosa, influiscono molto sul morale, e può benissimo la tristezza, che ne è la conseguenza, dare origine a questa specie di malattie, che generalmente riescono fatali.

Quindi è, che il Governo avendo riconosciuto tale stato di cose, e supponendo, che la causa di cotesta mortalità potesse provenire appunto dalle ragioni che ho addotte, si occupa ora precisamente di farci studiare un modo d'ingrandire, e moltiplicare le case di pena nelle Provincie Meridionali, giacchè il Senato forse non ignora, che ivi è scarsità grande di locali destinati per scontare la pena della reclusione.

In tutte queste Provincie non c'è sito che per mille detenuti, mentre che nell'Italia superiore vi sono locali destinati ed adatti per 6500 individui.

Questa è la ragione per cui appunto per diminuire il numero dei detenuti nelle carceri delle Provincie Meridionali, cagione di gravissimi inconvenienti, si era cercato di farne venire dalle Provincie Meridionali nelle settentrionali. Ma poichè si vede che l'effetto sarebbe veramente lamentevole e disastroso all'umanità, già fin d'ora il Ministero, e particolarmente la Direzione delle carceri, si occupa di cercare locali che sieno fra i conventi o altri edifici approssimativamente adatti, per quindi rinviare nelle Provincie Meridionali quegli infelici i quali soffrono tanto nelle Settentrionali. Appunto per eliminare ogni dubbio che la malattia potesse nascere da un cibo meno salubre o da lavori i quali potessero nuocere specialmente a questa classe di detenuti, massime nella condizione fisica in cui versavano, si è tolto il lavoro della cardatura nel carcere di Milano, lavoro che influisce molto a peggiorare la condizione degli individui affetti da tisi; e così pure i lavori di trecce di paglia per i cappelli, anche perchè arrecano una grande umidità, che tutti sanno, essere assai nociva.

Si è inoltre migliorato il cibo, se n'è sostituito uno più salubre, si è introdotto, a vece degli erbaggi, maggior quantità di carne, si è accresciuto il numero dei letti, appunto per allontanarli dall'umidità del terreno.

Così si sono esauriti tutti i mezzi, direi, per vedere se questi miglioramenti nel vitto e nel lavoro potessero produrre buon frutto e scemare i casi di mortalità; ma si è veduto che questo influisce poco. Non rimane perciò altro mezzo che avvicinarli di più al proprio clima, alle Provincie Meridionali; ed è ciò che il Ministero con tutta la sollecitudine possibile va facendo. Ho anzi ora già preparato un progetto di legge, per convertire in carcere un grande edificio a Solmona, un castello che era già stato destinato a ricovero dei mendici, ma di cui le Provincie non hanno tratto partito, il quale sarebbe capace di circa 500 individui. Il Governo ha fatto di più: per diminuire il numero de' detenuti, sproporzionato alla capacità dei locali, e quindi per trovare un ambiente più sano, ha pure cercato di accrescere il numero dei locali destinati per i lavori forzati a vita.

È tristo a dire, ma pure è la verità, ed è perciò che bisogna cercare di ripararvi: nelle carceri di reclusione o giudiziarie ci hanno alcune migliaia di condannati ai lavori forzati, perchè manca nei bagni il locale per poterli ricoverare; questo è inconveniente gravissimo, che voi potete apprezzare: costoro occupano ora il posto di quelli che sono condannati alla reclusione; il perchè bisogna tenere questi ultimi nelle carceri giudiziarie, ed altri nelle carceri mandamentali, con gravi inconvenienti; perchè i detenuti sono in isproporzione colla capacità del locale. Per ovviare a tali difficoltà d'accordo col Ministro della Marina, si è inteso di stabilire ancora un bagno, e di giovare anche di alcune navi fuori d'uso per raccogliere un certo numero di questi condannati ai lavori forzati, che tuttora si trovano nelle carceri di pena.

Io credo che fra 8 o 10 giorni, 700 o 800 circa di questi condannati ai lavori forzati i quali giacciono ancora nel carcere di pena, oppure nel carcere giudiziario, saranno consegnati all'Amministrazione della Marina per essere messi in locali appositi; e quindi si potrà accrescere lo spazio per i condannati alla reclusione, ed anche far posto nelle Provincie Meridionali, per spedire, ritornare, al loro paese natale, quelli che si trovano qui, con molto danno della loro salute.

Io spero che queste spiegazioni varranno ad appagare l'onorevole Senatore Arrivabene, e persuaderlo che per parte del Ministero si fa quanto è materialmente ed umanamente possibile a migliorare la condizione di questi infelici, onde non soccombano, direi, per difetto di locali, o per altre cause dipendenti dal Governo.

Se le Finanze dello Stato si trovassero in condizioni meno tristi, si potrebbe chiedere una spesa anche ragguardevole per la costruzione di altre carceri di pena di cui si sente la necessità; ma, Dio buono! si sa che bisogna subito ricorrere a milioni per tale oggetto; e quindi è uopo andare a rilento.

Anche a questo riguardo però il Ministero studia ora un progetto, il quale, ove riesca, potrebbe forse, senza

grande aggravio immediato dello Stato, provvedere in un tempo non troppo remoto una certa quantità di carceri di pena per potervi ricoverare meglio i detenuti.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Arrivabene.

Senatore Arrivabene. Io non ho mai dubitato un momento che l'onorevole Ministro dell'Interno, conosciuto per i suoi sentimenti d'umanità, non si sarebbe preso carico di questo doloroso fatto.

Io però non posso essere interamente del suo avviso, quanto alla triste efficacia del silenzio forzato; giacchè non è solamente nel carcere di Milano, ma anche in altri carceri che questo male si è manifestato; perchè bisogna essere persuasi, che quando una creatura umana si trova in faccia del suo simile e non può mai dire una parola, è come un affamato che vedendo una tavola ben imbandita, non vi si potesse accostare.

D'altra parte sono assicurato che vi è un tale spavento tra i prigionieri giacenti nelle carceri di reclusione, che domandano in grazia di essere a preferenza condannati ai lavori forzati.

Dopo ciò ringrazio il signor Ministro delle spiegazioni che ha avuto la bontà di dare.

Senatore Scialoja. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Il Senatore Scialoja ha la parola per una mozione d'ordine.

Senatore Scialoja. Fra gli altri disegni di legge che sono all'ordine del giorno ve n'è uno che concerne l'ampliamento del territorio della città di Firenze; la sola enunciazione di questo disegno di legge fa intendere al Senato come esso sia di grandissima urgenza.

Crederei quindi che, interrompendo l'ordine del giorno, si cominciasse oggi da questo progetto di legge la di cui discussione forse sarà o nulla o brevissima.

Presidente. Il Senato ha udito la proposta del Senatore Scialoja; se non vi sono opposizioni, darò lettura del disegno di legge che sarà intercalato ora nell'ordine del giorno.

(Vedi infra e Atti del Senato N. 214.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non si domanda la parola si passerà alla discussione degli articoli, di cui darò nuova lettura.

« Art. 1. È approvata l'ampliamento del territorio della città di Firenze, secondo che trovasi stabilito d'accordo in via di massima tra i Comuni di Firenze, Pellegrino da Careggi, Fiesole, Rovizzano, Legnaia, Galluzzo e Bagno a Ripoli, salvo le modifiche che nel determinare sopra luogo la delimitazione, i Comuni stessi crederanno necessarie.

» In caso di dissenso, il Governo del Re, previo parere del Consiglio compartimentale, è autorizzato a regolare le questioni relative. »

(Approvato.)

« Art. 2. La liquidazione degli interessi dei Comuni suddetti sarà fatta a norma delle leggi in vigore sull'amministrazione comunale e provinciale, senza che tale liquidazione possa in alcun modo impedire l'ampliamento immediato. »

(Approvato.)

« Art. 3. È data facoltà al Governo del Re di ricomporre le parti residue dei detti Comuni secondo il voto espresso dal Consiglio compartimentale di Firenze nella sua adunanza del 20 febbraio 1865. »

(Approvato.)

Poichè si deve procedere ad una votazione per appello nominale, io propongo al Senato di pigliare anche fin d'ora in considerazione il progetto di legge distinto col numero 203, composto d'un articolo solo intitolato: Progetto di legge per assegnamenti a favore dei danneggiati politici del 1820 e 1821, che credo non possa dar luogo a gran discussione.

Se non sonvi opposizioni, leggerò questo progetto.

(V. Atti del Senato N. 203.)

« Articolo unico. È inscritta nel bilancio del Ministero dell'Interno la somma di lire 60,000 a favore di coloro che in conseguenza della loro partecipazione alla rivoluzione del 1820 e 1821, per la causa della libertà e della indipendenza italiana versano in stretto bisogno, e meritano per servizi resi alla patria la considerazione del Governo. »

È aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola, rileggerò l'articolo per la sua votazione.

(Vedi sopra.)

Non facendosi opposizione ed essendo questo progetto di un articolo solo, si passerà immediatamente allo squittinio segreto, congiuntamente all'altro progetto per l'ampliamento del territorio della città di Firenze, e prego uno dei signori Segretari di fare l'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato dello squittinio.

Pel progetto di legge relativo all'ampliamento del territorio della città di Firenze.

Votanti	81
Favorevoli	68
Contrari	13

(Il Senato approva.)

Pel progetto di legge per l'assegnamento ai danneggiati politici del 1820 e 1821.

Votanti	81
Favorevoli	53
Contrari	28

(Il Senato approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ESTENSIONE DEL CODICE PENALE
ALLA TOSCANA.

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge per l'estensione alla Toscana del Codice penale.

Ritornamento al Senato che la discussione si era fermata all'articolo 366 accennato nell'articolo 1 del disegno di legge dell'Ufficio Centrale.

Su questo articolo la discussione era stata chiusa, e non rimane ora che passare alla sua votazione.

Però prima di ciò fare, darò nuovamente lettura dell'articolo del Codice penale a cui si riferisce l'articolo del progetto dell'Ufficio Centrale.

Senatore Lauzi. Domando la parola prima di questa votazione.

Presidente. Ritene dunque il Senato che nell'articolo 1 l'Ufficio Centrale propone la surrogazione dei lavori forzati a vita ad alcuni casi di reati, che ora col Codice penale sono puniti colla morte.

Tra questi casi vi ha quello contemplato nell'articolo 366 del Codice penale, pel quale reato l'Ufficio Centrale propone che, in luogo della pena di morte, sia surrogata quella dei lavori forzati a vita.

Io quindi rileggo l'articolo 366, e prima di esso il N. 1 dell'articolo 365, per la relazione che hanno questi due articoli fra di loro.

• Art. 365. N. 1. Se in materia criminale ha deposto in aggravio dell'imputato, soggiacerà (il colpevole di falsa testimonianza) alla pena dei lavori forzati a tempo.

• Art. 366. Nei casi preveduti del N. 1 dell'articolo precedente, se l'accusato sia stato condannato ad una pena maggiore di quella dei lavori forzati a tempo, il testimone, che ha falsamente deposto in aggravio del condannato, subirà la stessa pena inflitta a quest'ultimo.

• Qualora però la condanna non avesse avuto la sua esecuzione, la pena da applicarsi al testimone suddetto sarà diminuita di uno o di due gradi. »

Io porrò ora ai voti la conservazione del cenno dell'articolo 366, testè letto, nell'articolo 1 del progetto dell'Ufficio Centrale; ond'è che chi intende conservare questo cenno abolisce la pena di morte per questo reato e vi surroga quella dei lavori forzati a vita, e chi lo toglie mantiene per tale reato la pena di morte.

Ora do la parola al signor Senatore Lauzi, ben inteso, non sul merito, perchè, come sa, la discussione di merito è chiusa.

Senatore Lauzi. Non entro nel merito della questione anche per una ragione che il Senato facilmente comprende; che cioè io non sono atleta da entrare in una lotta nella quale hanno combattuto persone che

per scienza e per esperienza sono tanto al di sopra di me.

Ma io sento qui, prima che si progredisca nella votazione di questi emendamenti, la necessità di dire qualche cosa in nome dell'Ufficio Centrale, cioè vorrei che il Senato mi permettesse di esporgli brevemente, non le ragioni intrinseche, che si bene furono segnalate e sviluppate dall'onorevole Relatore dell'Ufficio medesimo, della unificazione, che ebbe per scopo l'Ufficio, ma le ragioni estriuseche, le quali se non trovarono luogo nella detta relazione, è però bene che il Senato le conosca.

Presidente. Io prego l'onorevole Senatore Lauzi di avvertire che egli rientra nella discussione di merito.

Senatore Lauzi. La mia discussione è generica.

Presidente. La discussione di merito è chiusa ed io non potrei, secondo il regolamento, accordarle più la parola su essa.

Senatore Lauzi. Mi perdoni. Si ritiene che non si possa più parlare di ciò che anche indirettamente tocca il progetto ...

Presidente. Siccome la discussione generale sull'art. 366 è chiusa, e le osservazioni che intende fare l'onorevole Senatore Lauzi pare che non solo si attaglino a questo articolo ma anche ai successivi, io lo pregherei di riservarsi a parlare su di essi, perchè evidentemente se ora che la discussione è chiusa, do a lui la parola, non potrei negarla ad altri Senatori che la domandassero.

Pongo dunque ai voti anzitutto la conservazione nell'articolo 1 dell'Ufficio Centrale dell'enunciazione dell'articolo 366 del Codice penale.

Chi intende conservare quest'enunciazione dell'articolo 366, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. L'articolo 367 immediatamente successivo è così concepito:

« I periti che scientemente attestassero fatti falsi, o false circostanze in giudizio, ovvero dolosamente vi portassero falsi giudizi, saranno puniti colle pene rispettivamente stabilite nei due precedenti articoli. »

La parola è all'onorevole Lauzi.

Senatore Lauzi. Quando l'Ufficio Centrale obbedendo al voto quasi unanime degli Uffici, che venne confermato anche recentemente nella pubblica udienza del Senato, non potè accogliere l'abolizione della pena di morte, esso dovette proporsi il quesito, se si doveva respingere puramente e semplicemente la legge, lasciando le cose come sono; o se si doveva approfittare di questa occasione per proporre un progetto che unificasse in tutto il Regno la legislazione penale.

Le ragioni intrinseche per le quali fu prescelto il tentativo di unificazione, mi si perdoni se lo ripeto, furono esposte nella relazione dell'Ufficio Centrale; le ragioni estriuseche non furono ancora dette.

Quando l'Ufficio Centrale si propose di presentare all'approvazione del Senato un progetto di unificazione, non intese già di proporre un progetto che fosse il migliore possibile; ma di proporre un progetto che potesse essere posto in atto subito, contemporaneamente a tutta l'altra parte dell'unificazione legislativa. Perché il progetto di unificazione divenisse un fatto, tre essendo i poteri legislativi, l'Ufficio Centrale ha dovuto avere presente questa difficoltà, che bisognava avere almeno un altro dei poteri legislativi aderente, perchè il progetto potesse avere autorità di tornare innanzi al terzo; e che bisognava a questo terzo potere portare un progetto che non urtasse troppo le opinioni già manifestate, e che potesse essere accolto.

Il Governo da principio si era astenuto dal proporre l'unificazione della legislazione penale per ragioni diverse, già note, ma soprattutto per le difficoltà dell'argomento.

Ma da sezzo, quando era per finire la discussione nell'altra aula parlamentare, il Governo, che non accoglieva il punto cardinale, che fu poi ammesso nella Camera elettiva, era venuto in campo con un progetto di conciliazione. Aveva detto: se non aboliamo interamente la pena di morte, perchè questo desiderio di tutti i cuori generosi, di tutti gli animi onesti, disgraziatamente non lo crediamo immediatamente e completamente attuabile, ci pare già opera buona ed utile, e che sarà accolta benignamente dal sentimento universale, se proponiamo la riduzione dei casi in cui possa essere applicata la pena di morte, ai più atroci delitti, a quelli che più offendono la pubblica coscienza, ma pur sempre ad un piccolo numero.

Ravvisò necessario l'Ufficio Centrale di porsi su questa via di concerto col Governo del Re, perchè appunto avesse questo ausiliare, e perchè unito a quello potesse presentare il progetto alla Camera elettiva.

Però l'Ufficio non seguì servilmente la proposta ministeriale.

Da una parte i desiderii e le proposte governative relative al numero dei giurati necessari per giudicare dei casi di pena capitale, li credette cosa estranea al Codice, e lasciò l'esame di una mutazione, se può essere utile, alla Commissione incaricata dello studio della procedura penale.

Dall'altra parte non istette nemmeno al numero preciso dei casi a cui il Governo riduceva la applicazione della pena capitale, cioè a sette casi: ma per quanto gli dolesse ravvisò ancora ragioni di ordine superiore, ravvisò ancora motivi di necessità per aumentare a nove questi casi.

Però da 26, come stanno nel Codice che (meno la Toscana ed in parte le Provincie Meridionali) vige nel resto del Regno d'Italia, nel Codice del 1859, da 26 casi, ripeto, ridurre a 9, era già un passo notevole in questa graduata abolizione, o diminuzione della pena capitale.

Assicuratosi in certo modo l'Ufficio Centrale dell'assenso governativo, il quale infatti in massima fu già

dichiarato innanzi al Senato, gli rimaneva a vedere come avrebbe potuto conciliarsi a questo progetto di unificazione, perchè fosse attuato, anche il favore della Camera elettiva, la quale sicuramente dovrebbe fare un grande sforzo retrocedendo in parte dal giudizio già emesso relativamente alla pena capitale.

Ora questo principalmente si credette ottenere colla idea stessa dell'unificazione.

Tutto si unificava, e grande è l'importanza di unificare anche le leggi penali.

Il Relatore (questa è una ragione intrinseca) vi ha già dimostrato come forse c'era maggior bisogno di unificare la legislazione penale che la civile; ma il progetto della Camera non aveva unificato interamente; restavano ancora nelle Provincie Meridionali delle mutazioni fatte, le quali erano disgiunte, dirò così, dal corpo della legislazione penale che si adottava per tutto il Regno e che si estendeva alla Toscana.

L'Ufficio Centrale comprese anche questo, e quindi con lievi modificazioni che credette reclamate da ragioni che è inutile che io qui ripeta, cercò di introdurre nella legislazione il maggior numero di quei miglioramenti che, a detta di tutti gli uomini versati nelle scienze del diritto penale, erano stati introdotti nelle Provincie Meridionali coi decreti del febbraio e del giugno 1861.

Restava un'ultima cautela perchè l'unificazione diventasse un fatto; restava che si presentasse con poche complicazioni, con una certa semplicità, tale che potesse rendere più breve che fosse possibile la discussione, affinchè nella posizione in cui ci troviamo, che il termine dei lavori parlamentari dipende da circostanza fatale, non dipende nè dalla volontà del Governo nè da quella del Parlamento, potesse aver tempo il nuovo progetto di essere presentato, comunque poi accolto, alla Camera elettiva.

Se queste cose mi sono permesso di rammentare, egli è perchè, col massimo rispetto alla scienza ed alle realissime intenzioni di chi viene proponendo man mano di introdurre variazioni nel progetto mantenendo la pena di morte in quei casi in cui l'Ufficio Centrale propose di abolirla, è perchè (torno a dire non entro nel merito, rispetto le alte ragioni di convenienza, e scientifiche che dettano questa proposta) mi pare che ove per avventura il progetto dell'Ufficio Centrale venisse modificato coll'aumentare i casi di pena di morte, potrebbe essere migliore (non decido la questione), potrebbe essere meno imperfetto, voglio ammetterlo, ma non sarebbe tale che potesse diventare immediatamente, come aveva per iscopo l'Ufficio Centrale, un progetto di unificazione da attuarsi unitamente a tutte le altre leggi unificatrici già votate.

Questa cosa, io prego il Senato e, con tutta la considerazione dovuta, anche gli onorevoli Senatori che avessero intenzione di migliorare la legge con nuove proposte, di aver presente. Io soggiungerò poi ancora due brevi riflessi.

Oltre l'idea stessa di unificare, si è lusingato l'Ufficio Centrale che causa di buon accoglimento per parte della Camera elettiva potesse essere questo sicuramente imponente numero di casi che si tolgono alla pena capitale: 17 sopra 26. Un nuovo caso oramai, col rispetto dovuto al Senato, fu ammesso, per cui dirò ora 10 contro 16. Ma se per avventura altri casi si ammettessero, che i 10 diventassero 14 e i 17 diventassero 12, io temo molto che si potesse ottenere dalla Camera elettiva il recesso dalla presa risoluzione.

L'ultima osservazione che intendo fare è questa: se questa legge, già dal Senato variata, non ha la fortuna, non ha forse il tempo di essere accolta dall'altro ramo del Parlamento, le cose rimarranno nello stato in cui sono. Lo stato in cui sono, voi lo conoscete. La Toscana nella quale tanto si dolse di dover, sebbene in numero ristretto di casi, riportare la pena di morte e speriamo non per lunghissimo tempo, non avrebbe nemmeno i 10 casi, ma il resto del Regno, dove vige il Codice del 1859, resterebbe coi 26! In Toscana sarebbero punite alcune azioni che in forza del Codice del 1859 non lo sono nelle altre Provincie, e colà non sarebbero invece puniti nuovi reati che per rispetto all'indipendenza e alla libertà del voto elettorale furono introdotti nel nostro Codice.

Rammento di fuga che alcuni reati non sarebbero puniti nelle Provincie Meridionali che puniti sono nelle rimanenti del Regno.

Ora, vede il Senato se a fronte di questi gravissimi interessi non possa essere il caso di lasciare il meglio per prendere il bene, di non cercar troppo di perfezionare il progetto, acciocchè riesca possibile di effettuarlo.

Presidente. Se non si domanda la parola, pongo ai voti l'enunciazione di questo articolo.

Chi intende di mantenere nell'articolo 1 dell'Ufficio Centrale la menzione dall'Ufficio stesso, postavi dell'articolo 366 del Codice penale, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora leggo l'articolo 368.

« Alle stesse pene rispettivamente stabilite ne' tre precedenti articoli soggiaceranno i subornatori, gli istigatori ed altri cooperatori alle false testimonianze o perizie. Tali pene saranno accresciute d'un grado qualora nella subornazione, istigazione o cooperazione sia stato dato o promesso danaro od altro corrispettivo, ovvero sia stato usato inganno o fatto violenza. »

Vede adunque il Senato che secondo quest'articolo vi sono due casi nei quali è applicata la pena di morte, e l'Ufficio Centrale ha suggerito che a questa venga sostituita quella dei lavori forzati a vita.

È aperta la discussione su questo articolo 368.

Se non vi sono osservazioni, lo porrò ai voti.

Chi intende mantenere nell'articolo 1 dell'Ufficio Centrale la menzione dall'Ufficio stesso fatta dell'articolo 368 del Codice penale, voglia alzarsi.

(Approvato.)

L'Ufficio Centrale fa la stessa proposta relativamente all'articolo 376 del Codice penale, del quale do lettura.

« Art. 376. Se in conseguenza della calunnia abbia avuto luogo contro il calunniato una sentenza di condanna passata in giudicato, il calunniatore soggiacerà ad una pena uguale in qualità e durata a quella cui fu sottoposto lo stesso calunniato.

» La pena però sarà diminuita di uno o di due gradi qualora la condanna non abbia avuto la sua esecuzione. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se non si domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende mantenere nell'articolo primo dell'Ufficio Centrale la menzione dell'art. 376 del Codice penale, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Proseguendo, l'articolo fa menzione dei reati di infanticidio; io rileggerò i due articoli del Codice penale che si riferiscono a questi casi, cioè: l'art. 525 e l'articolo 531. Il primo è così concepito:

« Art. 525. L'omicidio volontario di un infante di recente nato è qualificato infanticidio. »

« Art. 531. I colpevoli di crimini di parricidio, di veneficio, d'infanticidio e di assassinio sono puniti colla morte.

» Il condannato per parricidio sarà condotto al luogo del patibolo a piedi nudi e col capo coperto d'un velo nero. »

È aperta la discussione sulla proposta dell'Ufficio Centrale, di surrogare anche per l'infanticidio la pena della morte con quella dei lavori forzati a vita.

Senatore Castellì E. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castellì E. Io spero, signori Senatori, che malgrado le considerazioni che vi sono state testè sottoposte dall'onorevole Senatore Lauzi sulla convenienza generica di non alterare per nulla il progetto dell'Ufficio Centrale, mi permetterete di farvi alcune osservazioni speciali relativamente al reato di infanticidio per dimostrarvi che la conclusione a cui tenderebbe l'Ufficio Centrale non è accettabile.

Il Codice penale del 1859 all'articolo 531 uguaglia il reato d'infanticidio al parricidio, al veneficio, all'assassinio.

Con questa disposizione significa l'articolo, che nella mente del legislatore l'infanticidio è un reato *sui generis* assai più grave degli omicidii comuni; tanto che nell'infanticidio, come nel parricidio, la circostanza della premeditazione non influisce sulla applicazione della pena; sia premeditato l'infanticidio, e quindi costituisca un assassinio nei termini generali della legge, sia commesso per un moto istantaneo e costituisca quindi un omicidio scervo delle circostanze aggravanti che costituiscono l'assassinio, in ambi i casi il legislatore vi applica la pena di morte.

Questa disposizione, a mio avviso, come è pure l'avviso dell'Ufficio Centrale, è esorbitante. Secondo me l'omicidio di un infante non diversifica per nulla da qualsivoglia altro omicidio nè per l'immoralità dell'azione, nè per il danno sociale che ne deriva.

Perchè adunque si dovrebbe proteggere maggiormente l'infante, quasi che la di lui vita e conservazione siano più preziose della vita, della conservazione di un adulto?

Manteneudo questa disposizione si viene a questa conseguenza, che siccome dall'articolo 525 l'infanticidio è definito — l'omicidio di un infante di recente nato — tutta la differenza nell'applicazione della pena starebbe nell'apprezzare se sia, e in quali casi si debba intendere di recente nata la persona uccisa, di guisa che la sola circostanza della sua nascita anteriore o posteriore di un giorno basterebbe a rendere o no applicabile all'uccisore la pena di morte; non è mestieri che io dica quanto questo criterio sarebbe contrario ai retti principii del diritto penale sulla imputabilità.

Io quindi convengo coll'Ufficio Centrale che non si possa indistintamente mantenere una disposizione, la quale, senza distinguere i casi di premeditazione dal reato commesso per determinazione istantanea, punisca sempre di morte l'infanticidio.

Senatore **De Foresta, Relatore.** Perdoni l'onorevole Senatore Castelli, ma parmi che le sue osservazioni starebbero meglio allora quando verrà in discussione la modificazione che si propone all'articolo 533.

Senatore **Castelli E.** Siccome l'Ufficio Centrale propone che si abolisca la pena di morte per l'infanticidio, io debbo discutere la questione su questo terreno, ed io intendo dimostrare che va tolta la pena di morte all'infanticidio quando il reato è commesso per moto istantaneo e che va mantenuta quando è commesso con premeditazione.

Io ripeto, che per me l'infanticidio è un omicidio qualunque. Invece nel Codice attuale non c'è distinzione; tanto che è punito sempre colla morte.

Or che cosa propone l'Ufficio Centrale?

Senza distinguere fra il caso di premeditazione, e il caso dell'istantaneità del reato, vuol sempre esonerare l'infanticida dalla pena di morte.

E qui, a mio parere, l'Ufficio Centrale cade, in senso opposto, nello stesso errore in cui cadde il Codice del 1859.

L'Ufficio Centrale, come il Codice del 1859, non ha voluto distinguere fra l'infanticidio commesso con premeditazione e l'infanticidio commesso per un moto istantaneo, e ciò, a senso mio, è contro i principii del diritto.

In conseguenza di questa considerazione, alla quale male potrei prevedere che cosa possa obbiettarsi, mi sembra evidente, che in luogo di abolire indistintamente la pena di morte per questi reati, si debba provvedere in modo, che la legge lo consideri come un omicidio qualunque, per guisa che vi si applichi la

pena che si applicherebbe se l'omicidio fosse commesso sulla persona di un adulto.

Io quindi, riservandomi di proporre specificamente una modificazione all'art. 533, quando esamineremo le modificazioni che sono proposte nel Codice, debbo intanto, nel senso dell'opinione che sostengo, proporre al Senato, che non ammetta nell'art. 1 del progetto dell'Ufficio Centrale le parole, che vi si leggono: *in quello dell'infanticidio*, colle quali si vorrebbe in modo assoluto ed indistinto abolire la pena di morte per l'infanticidio.

Senatore **De Foresta, Relatore.** È facile la risposta alle osservazioni dell'onorevole preopinante, ed io credo, che se esso avesse presente le modificazioni che furono fatte a questo Codice penale per le provincie napoletane, e delle quali dovremo discorrere quando verrà in discussione l'articolo secondo di questo disegno di legge, egli, l'onorevole preopinante, non le avrebbe neppure poste innanzi. Difatti di che si tratta ora?

Si tratta della pena da applicarsi all'infanticidio, cioè dell'omicidio volontario che la legge considera come qualificato, e perciò meritevole di pena maggiore allorchè ha luogo sulla persona di un fanciullo nato di recente. Il Codice applicava a questo omicidio qualificato la pena di morte; l'Ufficio Centrale vi propone di applicare invece la pena dei lavori forzati a vita.

Ma ciò impedirebbe forse che quando, invece di esservi un semplice omicidio volontario a danno del neonato, vi sia stato un omicidio con premeditazione, si applichi la pena di morte?

Senatore **Castelli E.** Domando la parola.

Senatore **De Foresta, Relatore.** -No, certamente perchè in questo caso vi sarebbe un vero assassinio, pel quale si lascia ancora la pena di morte, nulla importando che l'assassinio sia commesso sulla persona di un fanciullo piuttosto che su quella di un adulto.

Io lo ripeto ancora una volta onde non possa mai rimanere alcun equivoco, noi intendiamo di togliere la pena capitale soltanto alla circostanza aggravante di essere il semplice omicidio volontario stato commesso sulla persona di un fanciullo nato di recente, e vogliamo che questa circostanza aggravante sia bensì valutata e punita severamente, ma non oltre i lavori forzati a vita.

L'Ufficio Centrale mantiene pertanto la sua proposta, e si oppone alla modificazione proposta dall'onorevole Senatore Castelli.

Presidente. Ha la parola il Senatore Castelli E.

Senatore **Castelli E.** L'onorevole Senatore De Foresta ha fatto osservare al Senato che se io avessi avuto presente la modificazione proposta dall'Ufficio Centrale all'art. 525, non avrei fatto la proposta che ho avuto l'onore di sottomettere al Senato, ma osservo che tale proposta era determinata appunto dall'aver esaminato l'articolo modificato dall'Ufficio Centrale, e dall'averlo raffrontato con quella che esso presenta all'art. 1. del

suo progetto, secondo il quale vuole che indistintamente per l'infanticidio si abolisca la pena di morte.

L'onorevole De Foresta mi ha chiamato a riflettere che l'omicidio di un infante di recente nato se sarà premeditato, malgrado la proposta che fa l'Ufficio Centrale, continuerà ad essere punito di morte, perchè costituirà il reato d'assassinio. Io nego questa proposizione, e la nego fondandomi appunto sull'articolo 525, anche riformato nel modo che ha detto il Relatore. L'art. 525 stabilisce che l'omicidio volontario di un infante recentemente nato è qualificato infanticidio senza punto distinguere tra il caso premeditato e quello di una deliberazione istantanea, il che evidentemente significa che volle entrambi comprenderli sotto la medesima disposizione. Questo risulta da tutta l'economia degli articoli che precedono, nei quali sono definiti i reati di parricidio e di venefizio, nei quali la legge non fa similmente distinzione tra il caso della premeditazione e quello della istantaneità della deliberazione dell'agente, donde la ovvia conseguenza, che a quel modo che nessuno vorrebbe supporre che nella mente del legislatore il solo parricidio premeditato siasi voluto punire col l'estremo supplizio, per identità di ragione deve ritenersi che la premeditazione non è neppure una condizione in mancanza della quale non si faccia, a termini del Codice del 1859, luogo all'applicazione della pena capitale nel caso dell'infanticidio.

Conseguenza adunque di tutto questo è sempre quella alla quale sono venuto da principio, alludendo che se cioè si ammette la proposta dell'Ufficio Centrale, l'infanticidio senza veruna distinzione di circostanze sarà punito coi lavori forzati. Ora non vi è evidentemente nessuna ragione per proteggere meno l'infante di quello che si protegga l'adulto; e in conseguenza, avendo il Senato respinto l'abolizione della pena di morte relativamente agli assassini, rigetterà la proposta dell'Ufficio Centrale, secondo la quale l'infanticidio premeditato, che è del pari un assassinio, non sarebbe punito colla pena capitale.

Commissario Regio. Io credo, Signori, che tutta la questione che propone l'onorevole Senatore Castelli possa essere facilmente risolta, quando ci intendiamo intorno alla definizione dell'infanticidio, ed alle ragioni per le quali il legislatore ha fatto una disposizione speciale per questo reato.

L'Ufficio Centrale d'accordo col Governo credono che quella disposizione di rigore potesse scomparire dal Codice, od almeno venir mitigata col sostituirsi alla pena di morte quella dei lavori forzati a vita.

Il Codice penale, negli articoli che l'onorevole Senatore Castelli ha avuto la bontà di ricordare, distingue l'omicidio volontario semplice dall'omicidio, che si appella dai criminalisti ed anche dalla legge « *qualificato*. »

Le circostanze che qualificano gli omicidi e ne aggravano per legge la pena, alcune provengono dalla

qualità della persona uccisa; altre dal modo onde l'omicidio è eseguito.

Fra le prime di queste qualifiche va allogato l'infanticidio, ossia l'omicidio volontario di un fanciullo appena nato: fra le seconde l'assassinio, ossia l'omicidio volontario commesso con premeditazione. L'infanticidio adunque non è altro che l'omicidio volontario di un fanciullo di recente nato, secondo la definizione attuale del Codice: vedremo or ora se a questa definizione bisogna aggiungere qualche spiegazione. Certo è però che pel rigore de' principii quest'omicidio non dovrebbe essere punito che con la pena ordinaria degli omicidi volontari.

Ora, perchè la legge fa qui un'eccezione e punisce l'infanticidio con pena maggiore di quella serbata per la punizione di ogni altro omicidio volontario? Certo non è d'ordinario il dolo e lo stato morale del colpevole quello che consiglia questa aggravazione di pena: a questo reato, dice con molta giustizia l'onorevole Relatore, spingono quasi sempre o la tema del disonore o la miseria, o altre cause che, se non escludono, ne diminuiscono più o meno l'intenità. E nemmeno è il danno propriamente detto quello che consiglia quest'aggravamento di pena, poichè l'uccisione di un fanciullo non è d'ordinario più dannosa dell'uccisione di un adulto. Chi uccide un fanciullo appena nato non reca al certo più danno alla società di chi uccidesse Mirabeau, o anche un onesto padre di famiglia. Quale è dunque la ragione di questo aggravamento di pena? La ragione sta tutta nella condizione miserevole di questi poveri esseri che non si possono difendere e che la società può poco difendere: sta nella speciale protezione che richiedono questi esseri infelici che la società non ancora conosce e la cui distruzione è sì facile, e può essere sì facilmente occultata.

È per questi motivi che la legge aggrava la pena dell'omicidio semplicemente volontario di questi fanciulli; lo dichiara qualificato per la sola qualità della persona uccisa, e senza guardare se la determinazione ad uccidere il fanciullo fosse stata istantanea o premeditata, ne colpisce l'omicidio volontario semplice (*le meurtre*) di pena severissima.

Questa pena dal Codice del 1859, come dal Codice francese è per la sola considerazione delle condizioni dell'ucciso elevata fino alla morte. Non per tanto voi conoscete, o Signori, come questa pena stabilita indistintamente per l'infanticidio sia stata soggetta a gravi censure; e ricorderete certamente come nel 1829 quella gloria italiana che fu Pellegrino Rossi, facendo nel suo trattato di diritto penale l'esame del Codice penale francese, scriveva queste gravi parole che mi permetto di ricordare:

« La pena di morte, diceva egli, quantunque prodigata nel Codice francese meno che nell'antica legislazione, vi si trova pur nondimeno serbata a troppo gran numero di crimini. Ma essa viene specialmente applicata senza discernimento, senza le distinzioni che

la giustizia e l'opinione pubblica richiamano.... Si tratta di omicidio *qualificato*, viene applicata la pena di morte; *anche per l'infanticidio!* » È dietro queste riflessioni che le legislazioni più moderne hanno cercato di temperare quella eccessiva ed indistinta severità.

Così, per recarne qualche esempio, la legge pubblicata in Francia il 25 giugno 1824, conservò la pena di morte per l'infanticidio, ma ammise per esso il beneficio delle circostanze attenuanti, beneficio che allora non era concesso per gli altri reati. Il Codice di Baviera ridusse alla pena della casa di lavoro quella dell'infanticidio; e lo punì di morte solo quando fosse stato commesso da pubbliche meretrici condannate altra volta per lo stesso reato. Il Codice di Prussia del 1852 non ha disposizioni speciali per l'infanticidio; loonde va compreso fra gli omicidi semplici (*isdtschlog*) o l'assassinio (*mord*) secondo che è stato commesso o no con premeditazione.

Un concetto simile ha seguito il progetto del Codice belga del 1862, e lo ha espresso in due articoli, che vedrei volentieri riprodotti nella nostra legislazione, se si trattasse di fare un Codice anziché di modificare soltanto il Codice in vigore. Questi articoli sono gli articoli 441 e 442 di quel progetto così concepiti:

« Art. 441. È qualificato infanticidio l'omicidio commesso sopra un fanciullo al momento della sua nascita, o immediatamente dopo. »

« Art. 442. L'infanticidio sarà punito secondo le circostanze come omicidio volontario (*meurtre*), o come assassinio (*assassinat*).

» Non pertanto la madre che avrà commesso l'infanticidio sopra il figlio illegittimo, sarà punita con i lavori forzati da 10 a 15 anni.

» Se abbia premeditato l'omicidio prima del parto sarà punita con i lavori forzati da 15 a 20 anni. »

L'Ufficio Centrale, Signori, è andato più oltre, non ha creduto cancellare affatto dall'omicidio volontario di un fanciullo la qualifica che è suggerita dalla sua misera condizione; ha creduto dover tener conto fino ad un certo punto delle ragioni che ho innanzi indicate, le quali raccomandano questi esseri deboli ad una speciale protezione della società. Ha quindi continuato a ritenere come qualifica dell'omicidio volontario quella dell'infanticidio, solo perchè l'omicidio è stato commesso sopra un fanciullo di recente nato. Ma non ha creduto, ed a ragione, che questa qualifica potesse elevarne la pena fino alla morte, come era statuito dall'articolo 531. E però opinando che la pena dell'infanticidio non potesse essere quella stabilita per ogni altro omicidio volontario, la quale, come indi a poco ci occorrerà vedere, è fissata al massimo dei lavori forzati a tempo, e quella di morte serbata per gli omicidii più atroci, e specialmente per l'omicidio commesso con premeditazione; ha proposto per l'infanticidio, o sia per l'omicidio volontario di un fanciullo di recente nato, la pena de' lavori forzati a vita.

È quest', Signori, il concetto che ha dettato questa

parte dell'articolo 1. del progetto di legge in discussione. Ed il Governo lo ha accettato, siccome quello che non solo risponde al bisogno ed al concetto di ridurre i casi di pena capitale, ma è ancora informato da sani principii di giustizia e di legalità.

Ma se l'omicidio volontario in persona di questi fanciulli è commesso con premeditazione, cioè con fredda riflessione e con disegno fermato prima dell'azione, allora esso riunisce due qualifiche, quella che nasce dalla qualità della persona uccisa, e quella che proviene dalla maniera con cui è stata uccisa: allora esso è ad un tempo infanticidio ed assassinio; chè l'infante non cessa di essere uomo, e se ha una protezione speciale come fanciullo, non perde al certo la protezione generale, che in date circostanze la legge concede a tutti gli uomini. E quindi la pena dell'assassinio non può non venire applicata in questo caso all'infanticidio, salvo se concorra nel fatto la scusa prevista dall'articolo 352, che sarebbe un fatto speciale il quale si rannoda ad un'altra serie di ragioni, di cui non accade per ora ragionare.

Ora, io credo, Signori, che questo concetto sorga affattamente limpido e incontestabile dall'insieme delle disposizioni del Codice da non poter far sorgere alcuna difficoltà, e da non esservi bisogno di alcun emendamento all'articolo nel modo come dall'Ufficio Centrale è stato compilato. Perlocchè prego il Senato ad accoglierlo così come è redatto.

Presidente. La parola è al Senatore Castelli.

Senatore Castelli E. La prima parte delle risposte state date dall'onorevole Commissario regio. mi aveva indotto nella credenza che, lungi dal contrastare, egli appoggiasse la mia proposta.

Infatti tutto il suo ragionamento ha avuto per iscopo, di dimostrare che l'omicidio di un infante è un omicidio pari a quello di un adulto, e che perciò la legge deve irrogare la pena stessa tanto nell'un caso come nell'altro.

Ma ad un tratto, contro la mia aspettazione, l'onorevole opponente ha conchiuso che malgrado queste premesse, la proposta dell'Ufficio Centrale deve essere accolta, e perchè? Perchè, secondo ha egli accennato, se l'omicidio dell'infante è premeditato cessa di essere un infanticidio; ma dove il Commissario regio abbia trovato questa distinzione nella legge, io per verità non so vederlo.

La legge ha detto in termini assoluti, chiari, precisi: l'omicidio di un infante di recente nato è qualificato infanticidio.

Ora tra gli omicidi volontari vi sono gli assassinii, che sebbene premeditati, comprendonsi sempre nella generica denominazione di omicidio volontario, siccome è chiarito dalla stessa intestazione del titolo sotto il quale è scritto l'art. 525 che porta la seguente rubrica: *Degli omicidi volontari*, e vi comprende il parricidio sia o no premeditato, il veneficio premeditato o no, l'infanticidio sia o no premeditato; l'assassinio quando è premeditato.

Or dunque se noi manteniamo l'art. 525 nei termini espressi nel Codice, ed anche nei termini nei quali lo riformerebbe l'Ufficio Centrale, starà sempre che o premeditata o no sia l'uccisione di un infante, il reato sarà sempre un infanticidio: e in conseguenza se si ammette la proposta scritta nell'art. 1 del progetto che tende a far dichiarare che per l'infanticidio si applicherà la pena dei lavori forzati, la conseguenza necessaria per i giudici sarà che neppure per l'infanticidio premeditato si potrà infliggere la pena della morte.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore **Scialoja**. Credo che ciò che desidera l'onorevole Senatore Castelli è testualmente detto nella legge che noi stiamo discutendo.

In effetto nell'art. 1 si dice: In tutti i casi previsti dagli art. 222, 232, 366, 367, 368, 376 in quello dell'infanticidio ed altri è sostituita alla pena di morte la pena dei lavori forzati a vita, ma nell'articolo 2 si soggiunge: sono estese a tutte le provincie del Regno le soppressioni, modificazioni ed aggiunte fatte al suddetto Codice col Decreto del luogotenente generale del Re del 17 febbraio 1861 per le provincie napoletane e già estese alle provincie siciliane.

Ora in queste modificazioni che noi siamo chiamati ad adottare coll'art. 2, leggo la definizione dell'infanticidio che s'intende sostituire a quella portata dall'articolo 525 del Codice del 1859 e immediatamente dopo leggo un altro articolo sotto il numero 531 che dice così: « I colpevoli di parricidio, di veneficio, di infanticidio e di assassinio per premeditazione sono puniti colla morte. »

Dunque mi pare che sia testualmente detto qui.....

Senatore **De Foresta, Relatore**. Vi si derogherebbe.

Senatore **Scialoja**. Vi si deroga, e con quale articolo?

Senatore **De Foresta, Relatore**. Col primo articolo del progetto in discussione quando non vi sia premeditazione.

Senatore **Scialoja**. La pena di morte è abolita per l'infanticidio, col primo articolo che ora è in discussione; ma per l'infanticidio con premeditazione è conservata dall'art. 531.

Abolite voi la pena di morte per l'assassinio con premeditazione? No, dunque mi pare che la conserviate per tutti i casi previsti nell'articolo 531; tra i quali io trovo l'infanticidio premeditato.

Non vale il dire che quando nell'articolo 525 è definito l'infanticidio in genere e nell'art. 1, di questa legge è detto in genere che per l'infanticidio non avrà più luogo la morte, debba intendersi che questa pena è abolita così pel caso dell'infanticidio premeditato come per quello del non premeditato. Periocchè se nell'articolo 525 delle modificazioni napoletane che si sostituisce a quello dello stesso numero del Codice per le antiche provincie, è definito l'infanticidio distintamente dagli altri reati di sangue, ciò si è fatto per due ragioni. La prima è come ha detto bene il Commissario Regio, che la pena per

l'infanticidio è maggiore di quella che è inflitta all'omicidio volontario non qualificato; difatto, quantunque l'omicidio volontario vada sottoposto a una gradazione di pena, che può scendere di sotto dei lavori forzati a vita, pure per l'infanticidio non si mantiene questa gradazione e si applica in genere la pena massima al di sotto di quella della morte, cioè la pena dei lavori forzati a vita. E per vero il Codice napoletano, con molto senso di filosofia penale dice: « L'omicidio volontario è qualificato infanticidio quando è commesso, ecc. » dunque l'infanticidio è qualificato un omicidio volontario; e perciò punito con una pena più grave anche quando non premeditato.

In secondo luogo l'infanticidio doveva essere indicato a parte perchè per esso vi sono scuse speciali, che non convengono ad altra specie di omicidi volontari. E per vero la pena dell'infanticidio sarà diminuita da uno a tre gradi quante volte sia stato diretto ad occultare per cagione di onore una prole illegittima, secondo l'art. 532.

Ecco le sole due ragioni per le quali questa definizione speciale dell'infanticidio doveva essere conservata: ma in quanto al resto, il reato di omicidio qualificato infanticidio non cessa di essere sottoposto a tutte le altre circostanze o qualifiche aggravanti o scusanti dell'omicidio in genere, per modo da non lasciar dubbia l'applicazione della pena.

Senatore **Castelli E.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Pinelli.

Senatore **Pinelli**. Le spiegazioni date dall'onorevole Senatore Scialoja adempiono già in parte lo scopo delle considerazioni che intendevo presentare al Senato; che cioè l'infanticidio è una qualificazione dell'omicidio volontario.

Stanno per conseguenza tutte le osservazioni che si sono fatte a questo proposito, tanto dal signor Senatore Scialoja, quanto dal Commissario Regio.

Mi pare anzi che nel principio della sua esposizione l'onorevole Senatore Castelli assentisse a questo avviso, e solamente pel timore che non fosse abbastanza riconosciuto il principio che anche la premeditazione dello infanticidio porti seco le conseguenze che avrebbe nell'omicidio volontario, egli avrebbe insistito per qualche maggior dichiarazione a questo riguardo.

Ora io osservo che se ci atteniamo all'idea propria dell'infanticidio non sarà tanto da desiderarsi una speciale disposizione in proposito.

Mi pare che le osservazioni fatte dagli onorevoli precopinanti in risposta all'onorevole Castelli possano essere di una sicura scorta al criterio di ogni giudice per inferirne che quando vi sarebbe il carattere della premeditazione, un tale caso non potrebbe sfuggire alla applicazione della pena capitale.

Io sono confortato in questa opinione dal riflettere che secondo una teoria, che credo adottata dal più dei criminalisti, ha carattere d'infanticidio quella uccisione che sia opera dei genitori sopra la prole, ma che rispetto ad un terzo, non esistendovi questo carattere

speciale, la distruzione dell'ente che si suppone nato ritiene il semplice carattere di omicidio.

Io credo che abbia sicuramente molto preponderato nella definizione dell'infanticidio la considerazione accennata dall'onorevole Commissario Regio che trattavasi di difendere l'esistenza di una creatura appena nata da quei maggiori pericoli che poteva correre.

Ora questi pericoli senza dubbio sono quelli che possono nascere dalla qualità della persona che commette lo infanticidio e che ha maggiore facilità ed agevolezza a commetterlo.

A sostegno di questa opinione si potrebbe anche citare la disposizione che veniva indicando l'onorevole Senatore Scialoja, che cioè vi sono poi attenuazioni della pena e che tutte queste attenuazioni sono per loro natura principalmente riferibili a quell'agente che ha maggior interesse a commettere l'infanticidio, siccome colpito dal disonore, vale a dire la madre della prole uccisa. In conseguenza di queste premesse, e per le considerazioni altresì egregiamente svolte dall'onorevole Commissario Regio, io seco lui mi unisco per consigliare al Senato di non ammettere alcuna aggiunta alla redazione adottata dall'Ufficio Centrale.

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Do la parola al Senatore Castelli perchè è proponente, ma gli faccio osservare che è la quarta volta che parla.

Senatore Castelli E. Non posso farne a meno, perchè mi corre obbligo di ribattere argomenti nuovi.

Tutti i miei oppositori hanno in sostanza ammesso che nel caso di infanticidio premeditato la pena di morte sarebbe conservata. La questione è solo di vedere se, stando le cose nei termini che propone l'Ufficio Centrale, questo concetto rimanga bene chiarito.

L'onorevole Senatore Scialoja ha detto: Voi domandate ciò a cui già provvede l'articolo 531. Ora l'articolo 531 nel modo in cui sarebbe modificato è così concepito:

« Il colpevole di parricidio, virgola, di veneficio, virgola, di infanticidio, (Risa) virgola, (bisogna pure che dica così per farvi ben intendere) e di assassinio con premeditazione sono puniti con la morte. »

L'onorevole Senatore Scialoja dice: Voi volete che sia punito di morte l'infanticidio con premeditazione, ma se è punito con questo articolo! Io lo nego assolutamente perchè se il signor Senatore Scialoja intende che le parole con premeditazione si applichino anche allo infanticidio, allora esse devono pure applicarsi al parricidio.

Ora, chi vorrà sostenere che nella legge si voglia stabilire che il parricidio se non è premeditato non è punito colla pena di morte? Evidentemente le parole con premeditazione, sono nell'articolo soltanto riferibili al caso dell'assassinio, o vi sono inserite, come è detto nella relazione, nell'intendimento di non comprendervi gli altri due casi che erano contemplati nel Codice del 1859, e a dire l'omicidio con prodizione e l'omicidio con ag-

guato; si è cioè voluto che l'assassinio punibile colla morte sia soltanto quello che risulti positivamente commesso con premeditazione. A questo proposito sarebbe forse lecito discutere e non inutilmente se l'omicidio commesso con agguato o con prodizione non implichi la premeditazione. Ma ora non è il caso di entrare in questa discussione. Certo è che nel concetto dell'Ufficio Centrale l'articolo è redatto in modo da significare che la premeditazione è solo indicata per qualificare l'assassinio e non l'infanticidio.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Senatore Castelli E. Per lo meno potrebbe il caso essere dubbio. Ma evidentemente non potrebbe dipendere dal criterio del giudice di applicare o no la pena di morte, perchè in materia di pene e sovra tutto di pena capitale non si può lasciar luogo a interpretazioni; la legge deve dichiarare in termini assoluti e chiari la sua volontà.

Io quindi siccome tendo ad uno scopo che poco mi cale ottenere più in un modo che in un altro, mi accingerei a questo, che invece di sopprimere nell'articolo 1. le parole: in quello dell'infanticidio, si dicesse: in quello dell'infanticidio non premeditato, epperò proporrei l'aggiunta di queste due parole.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. Io aveva domandato la parola per fare alcune osservazioni nel merito, ma tornano inutili dopo la proposta testè formulata dall'onorevole Senatore Castelli. Io credo, che a questo punto il Senato ha inteso perfettamente che non si è voluto da nessuno applicare la pena dei lavori forzati a vita all'omicidio premeditato di un fanciullo, sia che l'omicidio sia avvenuto prima o dopo che sia stato battezzato o iscritto sui registri dello stato civile. Ciò che ha voluto fare l'Ufficio Centrale, come lo diceva chiaramente ed eloquentemente l'onorevole signor Commissario Regio, si è solo di diminuire le pene della qualifica dell'omicidio quando è commesso sulla persona di un infante.

L'infanticidio, o Signori, è punito colla morte, quand'anche non sia premeditato; l'Ufficio Centrale crede che la pena di questa qualifica, ossia circostanza aggravante, sia eccessiva, e vi propone di ridurla ai lavori forzati a vita, ecco tutto.

L'onorevole Senatore Castelli crede che possa esservi dubbio su questa verità. L'Ufficio Centrale non lo pensa, come non lo pensa neppure l'onorevole signor Commissario Regio, ma giacchè il dubbio è sorto ad un Magistrato così doto e distinto come l'onorevole Castelli, l'Ufficio Centrale non si opporrà a che si introduca una frase come propone l'onorevole proponente, la quale prevenga il temuto dubbio.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Al punto cui è giunta la questione, non si tratta più, o Signori, di una questione di principii, ma di una semplice questione di redazione.

Quanto ai principii, Governo, Ufficio Centrale, e credo tutto il Senato convengono che l'infanticidio volontario semplice può essere punito con una pena più grave di quella dell'omicidio volontario in persona di un altro individuo; ma che quando si tratti d'infanticidio premeditato, non sia possibile immaginare che la protezione di questa vita che il legislatore ha voluto garantire con pena più severa anche nel caso di determinazione istantanea a spegnerla, volesse abbandonarla poi a pena minore quando l'omicidio fosse stato commesso con premeditazione; salvo sempre il caso di scusa previsto dall'art. 532. E se fosse lecito soffermarsi ad un'interpretazione eargetica, basterebbe per avventura porre mente alle disposizioni degli articoli 522 e seguenti del Codice penale, posti sotto la sezione degli *omicidi volontari*, per vedere come il legislatore comincia dal definire l'omicidio volontario in generale; poi definisce le qualifiche che derivano dalla qualità della persona uccisa, fra cui il parricidio e l'infanticidio; indi determina le qualifiche che provengono dalla maniera come l'omicidio fu eseguito, quindi veneficio, sevizie, tormenti; infine le qualifiche che nascono dalle condizioni morali e dai modi prescelti per l'esecuzione, cioè premeditazione, prodizione, agguato. Queste diverse qualifiche possono concorrere in un omicidio separate o riunite, o l'una non esclude l'altra. Separate, si applica al reato la pena dovuta per la qualifica speciale che l'aggrava: unite, si applica al crimine la pena dovuta alla qualifica maggiore.

Ora l'omicidio, sia di un individuo qualunque, sia di un fanciullo di recente nato, sia del padre, può certamente esser commesso o per effetto di determinazione istantanea, o per effetto di premeditazione. Nel primo caso è omicidio volontario semplice, ovvero infanticidio o parricidio per la qualità della persona uccisa. Nel secondo è assassinio, ossia omicidio volontario premeditato o che l'ucciso sia stato un adulto, o un fanciullo, o il padre; che sempre è un uomo l'ucciso, ed è ucciso con premeditazione; ed è regola di diritto che nelle cose giuridiche *id sequitur quod principale est*. La qualifica più grave abbraccia allora le altre, e la pena corrispondente a questa è la sola che vuol essere applicata. Così immaginate, Signori, che la legge punisca de' lavori forzati a vita il parricidio: se il parricidio fosse stato allora commesso con premeditazione, si potrebbe dubitare che sarebbe a punirsi di morte, come assassinio? Certo, nessuno ne muoverebbe dubbio. Ora è evidentemente lo stesso dell'infanticidio. Ed io di una sola cosa meraviglio, ed è questa: che in tanta chiarezza di concetto si voglia ancora un emendamento ed una spiegazione.

Ma giacchè non si tratta più di questione di principii, ma di sola redazione, il Governo non ha nulla ad

opporre a che si aggiunga o no la spiegazione che l'onorevole Senatore Castelli vuole per maggior chiarezza aggiunta all'articolo in esame.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Io ho domandato la parola per proporre un altro emendamento, perchè mi pare poco consentaneo alle regole ordinarie nella compilazione degli articoli di un Codice penale il definire un reato per una qualifica che non ha.

Parlo dell'infanticidio non premeditato.

Il Codice nomina un reato, aggiunge le qualifiche, ma non parla mai di un reato meno la qualifica, la definizione negativa non suol essere usata nel Codice penale.

Io credo che raggiungiamo lo stesso scopo aggiungendo all'articolo 531 qualche parola che dia ad esso quella intelligenza che per me primitivamente era chiara.

Dove è detto: « I colpevoli di parricidio, veneficio, infanticidio e assassinio per premeditazione sono puniti colla morte. »

Se trova dubbia questa redazione, il Senato potrà dire:

« I colpevoli di parricidio, di veneficio e quelli sia d'infanticidio, sia d'assassinio commessi con premeditazione, sono puniti colla morte. »

Mi pare che questo sia più consentaneo al modo con cui ordinariamente sono redatti gli articoli del Codice penale.

Presidente. Faccio osservare al Senato che tale modificazione non potrebbe trovar luogo nell'attuale discussione, poichè questa ha unicamente per oggetto la surrogazione di una pena ad un'altra, mentre invece la proposta del Senatore Scialoja sarebbe una modificazione all'articolo 531 in un senso assolutamente diverso, e si riferirebbe piuttosto alle modificazioni che debbono essere votate quando si discuterà l'art. 2.

Senatore De Foresta, Relatore. Prendiamo un impegno morale di soddisfare al suo desiderio quando la discussione sarà giunta a quel punto.

Presidente. Io proporrei al Senato di voler sospendere la votazione di questa parte dell'articolo 1 finchè si voti la modificazione dell'art. 531, dalla quale debbe dipendere poi la votazione sulla questione che ora si agita.

Necessariamente, in una legge come la presente, è forza ricorrere a questo mezzo, poichè vi si trovano cose, le quali legalmente debbono precedere altre, sebbene nella disposizione della legge vi debba essere un ordine diverso.

Propongo adunque al Senato di sospendere la votazione dell'emendamento del Senatore Castelli, finchè non sia votato in occasione della discussione dell'articolo 2 quello del Senatore Scialoja che modifica l'articolo 531.

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà adottata questa riserva, la quale non pregiudica punto la questione.

Ciò premesso, continuo nella lettura dell'art. 1.

« Nonchè nei casi preveduti dall'articolo 533, numero 4. »

Do lettura dell'art. 533 del Codice penale.

« L'omicidio volontario è anche punito colla morte.

» 4. Quando è stato mezzo o conseguenza immediata del delitto di ribellione, o quando è stata la conseguenza delle violenze usate verso le persone nei casi preveduti negli articoli 203 e 265. »

Anche qui bisogna ricorrere ad altri articoli precedenti.

Al soggetto dell'arresto dei delinquenti, l'articolo 200 dice:

« Il reato previsto dall'articolo precedente sarà in ciascuno dei casi seguenti punito colla pena della reclusione.

» 1. Se la detenzione od il sequestro avrà durato più di un mese;

» 2. Se l'arresto sia stato eseguito con falsa divisa, o sotto un nome falso, o con falso ordine di un'autorità pubblica.

» Art. 201. Se nell'arresto, nella detenzione o nel sequestro concorrono entrambe le circostanze sovra indicate, la pena della reclusione non sarà minore di anni sette.

» Art. 202. Avrà luogo la stessa pena di cui nell'articolo precedente, se all'individuo arrestato, detenuto o sequestrato, siasi fatte minacce di morte, o siasi usate violenze, sevizie o altri mali trattamenti nella persona, che costituiscano di per sé un delitto.

» Art. 203. Qualora al detto individuo siasi usate violenze di natura tale che costituiscano per sé un crimine, o il medesimo sia stato sottoposto a gravi tormenti corporali, la pena sarà dei lavori forzati a tempo. »

Leggo ora l'altro articolo citato:

« Art. 265. Qualora le percosse, le violenze, o le ferite o le malattie che esse hanno cagionate avessero per se stesse il carattere di reato punibile con pena criminale, se sono fatte contro le persone designate negli articoli 262 e 263, la pena criminale in cui il colpevole sarebbe incorso, sarà accresciuta di uno o due gradi, a seconda dei casi. »

Le persone indicate negli articoli 262 e 263 sono il pubblico ufficiale dell'ordine giudiziario od amministrativo od un giurato nell'esercizio delle sue funzioni.

Ecco l'articolo 263:

« Quando le percosse o violenze accennate nell'articolo precedente siano dirette contro un agente della forza pubblica, od altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni, od a causa di esse, saranno punite col carcere da un mese a sei mesi. »

Ora rileggo l'art. 533. Nel suo numero 4 è detto: « Quando è stato mezzo o conseguenza immediata del delitto di ribellione, o quando è stata la conseguenza delle violenze usate verso le persone nei casi preveduti negli art. 203 e 265. »

Senatore **De Foresta**, *Relatore*. Sorgo unicamente per avvertire il Senato, a scanso di equivoco e di nuova discussione superflua, che in tutti i casi previsti da quest'articolo si tratta sempre di semplice omicidio volontario, cioè di morte data senza animo premeditato di uccidere.

A termini del Codice attuale in tutti questi casi in vista delle circostanze aggravanti previsti negli articoli citati nel n. 4 dell'art. 533 si applica la pena di morte; noi vi proponiamo di applicare soltanto la pena dei lavori forzati a vita. Con ciò l'aggravamento di pena per la qualifica di questi omicidii vi sarà sempre, perchè, come lo vedrete quando discuteremo le modificazioni napoletane, il semplice omicidio volontario senza circostanze aggravanti non sarà più punito d'ora in poi che col *maximum* dei lavori forzati a tempo, cioè per anni 20.

Dalla lettura che l'onorevole signor Presidente ha fatto degli articoli 203 e 265, avete già inteso, o Signori, quali siano quei casi che la legge considera come circostanze aggravanti, nè fa più d'uopo pertanto che io li ripeta.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti questa prima parte che rileggo.

« Non che nei casi preveduti dall'articolo 533, numero 4. »

Chi intende ciò approvare, voglia levarsi.

(Approvato)

Segue « e 600 del Codice penale del 1859. »

È aperta la discussione su questa parte dell'articolo 1.

Senatore **Castelli E.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli E.** L'articolo 660 dispone in questi termini:

« Se dai reati contemplati negli articoli precedenti è derivata la morte di qualche persona, il colpevole sarà punito colla morte. »

Questa disposizione si riferisce agli articoli precedenti, il primo dei quali è l'art. 651, così concepito: « chiunque avrà volontariamente appiccato il fuoco a case, fabbriche, bastimenti o navi, porti, molini natanti barche da trasporto sui laghi e lungo i fiumi, magazzini, cantieri o a qualunque altro edificio, *semprechè tali edifici o manufatti siano destinati in tutto od in parte ad abitazione, ovvero siano attualmente in tutto o in parte abitati* e tanto nel caso che i medesimi siano propri dell'autore dell'incendio o d'altrui sarà punito coi lavori forzati estensibili ad anni 15. »

Dopo quest'articolo ne seguono altri nei quali si contemplano altri casi di incendio, di distruzione, di sommersione di bastimenti, ecc., e l'articolo 660, come ho

già detto, stabilisce indistintamente che se per uno di questi reati ne sia avvenuta la morte di qualche persona sarà sempre inflitta la pena di morte. Ora l'Ufficio Centrale si propone di abolire indistintamente per tutti questi casi la pena di morte. Ma io non posso associarmi intieramente alla sua proposta.

L'articolo 651 che ho letto prevede il caso dell'incendio appiccato ad una casa, o fabbrica, o bastimento o nave, o molino, sempre che tali edifici o manufatti siano destinati in tutto o in parte ad abitazione, ovvero siano attualmente abitati. Anche in questi casi se occorre la morte di una persona che si trovasse nell'edificio stato incendiato, secondo l'Ufficio Centrale si dovrebbe disapplicare la pena di morte.

Io, come ho detto, non posso associarmi a questa proposta perchè evidentemente il reato d'incendio è per sè un reato straordinariamente grave e per la profonda immoralità che presuppone nell'agente e per i danni incalcolabili che può cagionare; difatti la legge ne ha fatto soggetto di disposizione specialissima ed ha voluto punirlo sempre, in tutti i casi con pena più grave di quella con cui nei casi ordinari punisce i danni comunque gravissimi fatti alla proprietà, e ciò appunto perchè per mezzo di questo reato si compromette la sicurezza, la vita delle persone.

Ma se un incendio trascorre sino al reato di appiccare il fuoco ad un edificio serviente ad abitazione ancorchè non sappia che al momento che pone il fuoco a quest'edificio vi si trovino persone, evidentemente commette un reato della massima gravità perchè deve naturalmente prevedere, che assai probabilmente toglierà la vita a qualche cittadino; ed in conseguenza se non ostante si determina a commettere il reato d'incendio in luogo abitato e che ne derivi la morte di alcuna persona, egli ha data implicitamente opera ad un omicidio premeditato.

Che si voglia non applicare la pena di morte ai casi d'incendio anche quando hanno portato la morte a qualcuno se il fuoco è stato appiccato ad un edificio, e luoghi qualunque che non siano destinati ad abitazione, questo si può comprendere, perchè l'incendiatore poteva anche verosimilmente proporsi, e credere di fare solo un danno alla proprietà, senza attentare alla vita di alcuna persona. Ma quando il delinquente ha potuto e dovuto prevedere le più fatali conseguenze che dalla sua scellerata azione verosimilmente sarebbero derivate, nessuna considerazione può giustificare a suo riguardo l'applicazione di una pena meno severa di quella che la legge infligge all'assassino.

Mi si risponderà forse dall'Ufficio Centrale: ma guardate bene che allora potrà essere il caso di un omicidio con premeditazione, perchè potrà risultare che l'incendio ebbe per iscopo l'omicidio.

Ma altro è che la legge presupponga la premeditazione, come nel caso attuale io credo che debba fare, altro è che vi sia necessità, per applicare la pena ordinaria, di provare questa premeditazione.

Nel caso dell'incendio dell'edificio serviente ad abitazione, la premeditazione è implicita, e risulta dal fatto stesso dell'incendio.

Per conseguenza io credo che sarebbe improvvido lo accettare in tutta la sua ampiezza la proposta dell'Ufficio Centrale, la quale escluderebbe sempre meno che con argomenti indipendenti dal fatto dell'incendio sia provata la premeditazione, l'applicazione della pena di morte.

Quindi io proporrei che invece di dichiarare che in tutti i casi previsti dall'art. 660 non sarà applicata la pena di morte, si redigesse invece l'articolo in questi termini.

« Se dai reati contemplati negli articoli precedenti è derivata la morte di qualche persona, il colpevole sarà punito, nel caso previsto dall'articolo 651, colla pena della morte, e, negli altri casi, con quella dei lavori forzati.

» Se ne sono derivate ferite costituenti per sè medesime un crimine, il colpevole sarà punito, nel primo caso coi lavori forzati a vita, e, negli altri casi, coi lavori forzati per anni venti.

» Ove ne siano derivate lesioni meno gravi, ovvero una o più persone abbiano corso imminente pericolo di morte, la pena sarà in tutti i casi anzidetti, quella dei lavori forzati a tempo.

» Se però la morte, o il pericolo di morte, o le lesioni personali siano avvenute per circostanze che il colpevole non abbia potuto prevedere, le pene rispettivamente in questo articolo stabilite saranno diminuite di un grado. »

Senatore De Foresta, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Io prego il Senato di avvertire che l'articolo 1. del disegno di legge dell'Ufficio Centrale è concepito d'un unico soggetto, cioè dell'abolizione della pena di morte in alcuni casi, in cui è comminata dal Codice penale, con surrogazione a questa pena di quella dei lavori forzati a vita; perciò tutte le modificazioni le quali non hanno per iscopo di far cessare la pena di morte, non possono trovare la loro sede nell'articolo 1. ma sibbene nel 2. in cui è fatto cenno di molte altre modificazioni.

Quindi, onde la discussione proceda regolarmente, occorrerebbe che le proposte fossero fatte in modo, che non turbassero l'ordine di quelle dell'Ufficio Centrale, perchè non si potrebbero comprendere disposizioni di diverso valore nello stesso articolo, a meno che ad ognuna di tali proposte si volesse applicare il sistema di sospendere la discussione.

Ora siccome la proposta dell'onorevole Senatore Castelli si riferirebbe in parte all'articolo 1. perchè in alcuni casi sarebbe necessaria la pena di morte, ed in parte all'art. 2. perchè nei casi in cui non è comminata la pena di morte, stabilirebbe un'altra pena, quasi bisognerebbe sospendere la discussione di quest'articolo in quanto riguarda la soppressione della pena di morte, fuo a che non fosse votata tutta intera la sua proposta

per la parte che ha tratto all'art. 2. Quindi io interrogo il Senato, e l'onorevole proponente stesso se debba adottare questo sistema.....

Senatore Castelli E. Io farò osservare che la mia proposta non troverebbe luogo neppure all'art. 2...

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Senatore Castelli E.... in quanto che ivi si dice che « sono estese a tutte le provincie del Regno le soppressioni, modificazioni ed aggiunte fatte al suddetto Codice col Decreto del Luogotenente generale del Re del 17 febbraio 1861, » e nell'elenco annesso a questo Decreto non si parla punto dell'articolo 660 del Codice penale.

Ora l'Ufficio Centrale per i casi previsti da questo articolo proponendo la soppressione della pena di morte, ed io, mentre l'accetto per taluni, volendola conservata per altri, bisogna per forza che questa mia proposta la contrapponga ora a quella dell'Ufficio Centrale; pare quindi si possa sospendere per ora la discussione della mia proposta relativa all'articolo 660 del Codice penale che io poi riproporrei allorchè si esamineranno le modificazioni al Codice stesso, come aggiunta a quelle dell'Ufficio Centrale, e non ho conseguentemente veruna difficoltà di rimettermi intorno a ciò al giudizio dell'onorevole nostro Presidente.

Presidente. L'art. 2 dell'Ufficio Centrale non impedisce che si possano fare proposte di altre modificazioni; ma è necessario separare nella discussione le modificazioni che riguardano l'abolizione della pena di morte con surrogazione dei lavori forzati da tutte le altre che riguardano altre pene ed altri articoli.

Commissario Regio. Domando la parola per una semplice dichiarazione.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Ricorderà il Senato che quando cominciò la discussione di questa legge io, in nome del Governo, mi riserbai presentare delle modificazioni che sarebbero state la conseguenza di quelle che verrebbero accolte dal Senato; e tra queste vi era precisamente indicata quella relativa agli articoli 552 e 660. Il Governo perciò si riserva di presentare, sia nella discussione dell'art. 2, sia al termine della legge stessa, queste modificazioni, che saranno la conseguenza necessaria di quelle accettate dal Senato per la coordinazione degli articoli dell'intero Codice. Così se il progetto dell'Ufficio Centrale è accolto, in guisa che l'ultima dell'art. 660 che commina la pena di morte, venga modificato con la sostituzione de' lavori forzati a vita; in questo caso sarà necessario rettificare gli articoli successivi per modificare le pene in esse contemplate in rapporto al primo mutamento: se per contrario venisse rigettato, è inutile discorrere di queste modificazioni successive.

Ripeto che la riserva che il Governo fece al principio della discussione, fu questa appunto, che se saranno adottate le modificazioni generali proposte, si dovesse mettere in discussione quelle che sono la con-

seguenza delle prime. Laonde credo che il voto del Senato dovesse innanzi tutto versare sull'accettazione delle parti principali del progetto.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Castelli di fare passare al banco della Presidenza la sua proposta.

La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore De Foresta, Relatore. L'Ufficio Centrale mantiene la sua proposta. Signori, noi siamo d'accordo col Senatore Castelli e col Commissario Regio, ed il Senato ha già votato due volte che non s'intende di togliere la pena di morte che agli omicidi non premeditati. La questione che qui sorge dalle osservazioni dell'onorevole Castelli sta solo nel vedere se debba dichiararsi che la morte di alcune persone nel caso di incendio debba sempre considerarsi come omicidio premeditato.

L'Ufficio Centrale crede che la premeditazione possa esservi o non esservi anche nelle morti che avvengano in seguito all'incendio volontario, e che il determinarlo spetti al giudizio dei giurati e che non si debba dichiarare *a priori* nella legge per tutti i casi.

Il Senatore Castelli vorrebbe che si stabilisse nella legge una presunzione di diritto che la morte d'una persona avvenuta per caso d'incendio è sempre premeditata.

Ma mi permetta che gli dica che ciò non si deve né si può. Non si deve perchè la legge determina mai il fatto, ossia l'esistenza della premeditazione in alcun caso. Non si può perchè si lederebbe in tal modo la principale attribuzione dei giurati, che è quella di dichiarare la colpevolezza e le circostanze aggravanti o mitiganti.

Ma egli dice: come volete che non si creda premeditata la morte di una persona che era in un edificio pubblico, come sarebbe una chiesa, teatro o simile, od anche in una casa privata, incendiati da chi sapeva che la casa o l'edificio qualunque erano abitati?

Io rispondo, sarà così, od almeno lo sarà nella pluralità dei casi, e lo dichiareranno i giurati; per esempio potrebbe essere così se qualcheduno venisse ad incendiare questo palazzo, mentre siamo quivi raccolti, e per sopraggiunta chiudesse tutte le porte per impedirci l'uscita; ma non potete dichiararlo *a priori* nella legge, tanto più che non sarebbe affatto impossibile l'ipotesi che l'incendiario, anche sapendo che la casa era abitata, pensasse che nessuna persona perdesse la vita.

Donque, lo dirò anche una volta, lasciamo questo caso di fatto ed intenzionale alla coscienza dei giudici, come sono lasciate tutte le altre circostanze aggravanti, e basti che sia ben inteso che si applicheranno soltanto i lavori forzati a vita nel caso che ci occupa, allora soltanto che non vi sia stata premeditazione.

L'Ufficio Centrale respinge pertanto la proposta dell'onorevole Senatore Castelli perchè inutile e pericolosa. Inutile, perchè nessuno può dubitare che la riduzione proposta dall'Ufficio Centrale concerne solo il caso in cui non vi sia premeditazione; pericolosa, perchè, come

abbiamo detto e ridetto, con definire nella legge la premeditazione, oltrecchè si potrebbe ledere l'onnipotenza del giudizio dei giurati, foremmo una cosa di cui non v'ha esempio in nessun altro Codice, e che non lo abbiamo fatto per nessuno degli omicidi volontari, cioè dichiarare *a priori* la premeditazione, ossia l'intenzione anticipata.

Presidente. Do lettura della proposta fatta dall'onorevole Senatore Castelli.

L'onorevole Senatore Castelli propone una redazione compiuta dell'art. 660 così concepita:

(Vedi sopra).

Vede il Senato che nella prima parte di questo articolo è mantenuta la pena di morte, in tutte le altre disposizioni si indica l'applicazione di altre pene.

Evidentemente dunque tutte queste disposizioni sono estranee all'articolo primo dell'Ufficio Centrale.

Pregherei perciò l'onorevole Senatore Castelli di dire, se non credesse di poter ridurre la proposta in modo che quella parte che si riferisce all'articolo primo venisse inserita in questo stesso articolo, l'altra fosse riservata allorchando si verrà alle altre modificazioni del Codice penale.

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli E. Mi sarebbe impossibile di redigere diversamente la mia proposta perchè si tratta di vedere che cosa debba stabilire in definitiva l'articolo 660. In esso è contemplata una molteplicità di casi, in nessuno dei quali si dovrebbe, secondo l'Ufficio

Centrale, applicare la pena di morte; io sostengo invece che in un caso si deve far luogo all'applicazione di questa pena, il che importerebbe imprescindibilmente la necessità di formare una nuova scala graduale per tutti gli altri casi di cui è cenno nel Codice penale; e quindi non potrei redigere attualmente la mia proposta in termini diversi da quello che ho fatto, talchè credo appunto conveniente, come accennava l'onorevole Presidente, che si sospenda ogni deliberazione sulla proposta dell'Ufficio Centrale relativa all'articolo 1, finchè vengano in discussione le modificazioni a farsi al Codice penale, di cui si parla nell'articolo 2 della legge.

Presidente. Vedrà il Senato che se io ponessi ai voti questo articolo come è proposto dall'onorevole Senatore Castelli, esso non potrebbe far parte dello articolo 1, nè per la forma della redazione nè pel suo soggetto.

Quindi è indispensabile sospendere questa discussione e rinviarla all'art. 2. Siccome poi il capoverso dell'articolo 1 dell'Ufficio Centrale si riferisce parimenti all'articolo 660, così per necessità rimane sospesa anche la discussione intorno a questo.

Domani si passerà alla discussione dell'articolo 2.

L'ordine del giorno per domani sarà: alle ore due precise, seguito della discussione della presente legge; quindi discussione dei progetti già indicati nei precedenti ordini del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5 20).